

(N. 2819)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta dell' 11 febbraio 1953 (V. Stampato N. 3067)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile
(CAPPA)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro
(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 FEBBRAIO 1953

Autorizzazione al Ministero della marina mercantile a bandire un concorso straordinario per titoli per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, il Ministero della marina mercantile è autorizzato ad espletare un concorso straordinario per soli titoli, per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A del Ministero stesso.

Al concorso di cui al comma precedente potranno partecipare:

a) i funzionari statali appartenenti da almeno cinque anni a ruoli tecnici, civili e militari, di gruppo A, che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica;

b) i liberi professionisti che risultino iscritti da almeno cinque anni nell'albo degli ingegneri, in base al possesso del diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica, i quali abbiano i requisiti previsti per l'assun-

zione nelle carriere statali e che non abbiano superato l'età di anni 45.

Ai fini del raggiungimento del periodo di cinque anni di cui alle precedenti lettera a) e b), il periodo di appartenenza a ruoli tecnici di gruppo A è cumulabile con il periodo di iscrizione nell'albo degli ingegneri.

Art. 2.

Il concorso di cui all'articolo precedente dovrà essere bandito non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.